

COMUNE DI ROCCASTRADA

STATUTO

Delibera n. 12 del 10/3/2001.

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Elementi costitutivi

Art. 1 - La comunità locale. Il Comune.

1. Roccastrada è una autonoma comunità locale rappresentata dal Comune, Ente autonomo nell'ambito dei principi dettati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma.

1. Il Comune di Roccastrada, Comune d'Europa, situato a Nord-Est della provincia di Grosseto in Toscana, e confinante da Est a Nord con i Comuni di Civitella - Paganico, Campagnatico, Grosseto, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Chiusdino e Monticiano, è costituito dai territori e dalle popolazioni delle frazioni di Roccastrada, Sticciano Scalo, Sticciano, Ribolla, Montemassi, Roccatederighi, Sassofortino, Piloni e Torniella.

2. La sua storia, il suo ordinamento, le sue tradizioni e i suoi usi e costumi, sono segnati da quelli della Repubblica Senese, dello Stato Fiorentino e dello Stato Italiano.

3. Capoluogo del Comune è Roccastrada, dove trovasi il palazzo municipale nel quale hanno sede gli organi e gli uffici comunali, è custodito il Gonfalone e istituito l'Albo pretorio.

4. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, a suo tempo adottati con deliberazione del Consiglio comunale e concessi rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.01.1961 e con decreto del Presidente della Repubblica 16.03.1961 .

5. Il Gonfalone è un simbolo che identifica il Comune e riproduce lo stemma così descritto: "di rosso, al castello d'argento merlato alla guelfa, aperto e finestrato di nero, torricellato di tre pezzi con il centrale più elevato e fondato su pianura di verde attraversata, dal castello alla punta, da una strada al naturale; il tutto sormontato da una stella d'argento. Ornamenti esteriori da Comune".

6. Il Sindaco decide, con proprio atto motivato, sull'uso del Gonfalone, e la Giunta municipale sulla concessione in uso dello Stemma ad enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale, che ne facciano richiesta, in aggiunta al proprio marchio distintivo.

Capo II - Il fine e i mezzi

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, in armonia con la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale, storico e artistico, riconoscendo a tutti i cittadini, singoli ed associati, la possibilità di concorrere liberamente con idee, contributi e iniziative, all'adozione delle scelte più idonee alla ricerca del fine.

2. Il Comune, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e partecipando agli appositi programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, favorisce lo sviluppo economico in ogni suo settore, con particolare riguardo all'ordinato utilizzo del territorio e della sua vocazione agricola e turistica e alla tutela e sviluppo dell'artigianato locale e dei prodotti tipici, promuovendo forme di cooperazione e associazionismo.

3. Il Comune concorre a garantire il diritto dei cittadini alla salute, attuando strumenti idonei di assistenza sociale, con particolare attenzione alla maternità e infanzia, agli anziani, agli inabili e invalidi, nel rispetto delle competenze determinate dalla legge.

4. Il Comune adotta le misure più idonee per favorire lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni, la promozione e lo sviluppo dello sport senza fine di lucro in tutte le sue forme, ad ogni livello e per tutte le età, l'organizzazione del tempo libero, la valorizzazione del costume e le tradizioni locali, impegnando eventualmente anche il suo apparato e i suoi strumenti istituzionali.

Art. 4 - Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

2. Il Comune si impegna a creare le condizioni per le pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art. 5 - Informazione

1. Il Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle scelte per la comunità locale, garantisce la più ampia informazione sulla sua attività attraverso idonei strumenti di pubblicazione e di stampa, assicurando l'accesso dei cittadini medesimi agli uffici e servizi, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 6 - Finanza e autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune è dotato di mezzi finanziari derivati e propri, che sono determinati dalla legge.

2. La legge determina altresì le forme e le modalità dell'autonomia impositiva che deve comunque conformarsi ai principi di equità.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE TITOLO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 8 - Il Consiglio comunale - Competenze

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla e verifica l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto. Esercita potestà statutaria, regolamentare e di iniziativa delle leggi regionali.

3. Il Consiglio comunale, nella seduta in cui il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con mozione sottoscritta da almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, può richiedere al Sindaco stesso di ridefinire le linee programmatiche.

4. Il Consiglio comunale procede annualmente, non oltre il 30 settembre, nella seduta dedicata alla verifica degli equilibri di bilancio, alla verifica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Può inoltre, con le modalità di cui al comma 3, nella stessa seduta, richiedere al Sindaco l'adeguamento delle medesime, in relazione ad eventuali mutate esigenze della collettività. Può altresì richiedere, con le modalità di cui al comma 3, che la Giunta riferisca al Consiglio comunale, per non più di due volte all'anno, sulla propria attività.

5. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale da disciplinare con apposito regolamento per la cui approvazione e modifica occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta.

6. Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 9 - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, i casi di scioglimento e sospensione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità,

decadenza (escluso il caso di cui al comma 4), rimozione, sospensione e surrogazione a consigliere comunale, sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura comunque in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Il consigliere comunale che non interviene a sei sedute del Consiglio comunale, in un anno, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal Consiglio comunale, in seduta segreta, con votazione segreta, che riporti la maggioranza dei consiglieri votanti, su proposta obbligatoria del Sindaco inserita all'ordine del giorno, secondo la procedura di cui appresso:

a) Raggiunto il numero di assenze previsto, il Sindaco notifica al consigliere formale richiesta di giustificazione, alla quale il consigliere medesimo dovrà rispondere per scritto, entro quindici giorni;

b) Il Sindaco se ritiene accoglibili le giustificazioni addotte, archivia la procedura dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva;

c) Il Sindaco, ove ritenga non accoglibili le giustificazioni, rimette gli atti al Consiglio per le conseguenti determinazioni.

Art. 10 - Consiglieri comunali - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri, che rappresentano l'intera comunità, esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi si riuniscono in gruppi e nominano il relativo capo gruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. I capigruppo possono essere riuniti in conferenza dal Sindaco per consultazioni.

3. Singolarmente o costituiti in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco risponde entro 30 giorni. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dal regolamento.

4. I gruppi consiliari o i singoli consiglieri hanno diritto di designare i rappresentanti del Consiglio nelle commissioni comunali. secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune - tramite il relativo funzionario responsabile - tutti gli atti, le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato. Le aziende ed enti dipendenti e controllati debbono adeguarsi alla presente disposizione.

6. Ai consiglieri non può opporsi il segreto di ufficio; essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

7. Il candidato proclamato eletto con la maggior cifra individuale, intendendosi per tale quella derivante dalla somma dei voti di preferenza con i voti della lista di appartenenza, è il consigliere anziano. Egli esercita le funzioni di presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e degli assessori membri del Consiglio stesso.

Art. 11 - Commissioni consiliari - rappresentanza della minoranza

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio ambito e con criterio proporzionale, commissioni permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.

2. Può, inoltre, istituire commissioni specifiche e/o di inchiesta, vigilanza o controllo; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 101 del DPR 16.05.60 n° 570.

3. Il regolamento disciplina la composizione delle commissioni istituite, la loro organizzazione e funzionamento. Le sedute possono essere pubbliche, salvo i casi previsti dallo stesso regolamento.

4. Oltre ai casi previsti dalla legge, la minoranza consiliare ha diritto di essere rappresentata in tutte le commissioni istituite dal Consiglio comunale. La minoranza consiliare ha altresì diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione di enti, aziende, società e istituzioni formate dal Comune od ai quali il Comune partecipa, quando i consiglieri da designare negli stessi siano più di uno.

Capo III - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

Art. 12 – Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, che regola anche la durata in carica; è membro del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione, assumendo immediatamente sia le funzioni comunali che quelle statali.

Art. 13 – Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori che non potrà essere superiore ad $\frac{1}{3}$, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri, computando a tal fine il Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. In caso di successiva nomina di assessori, il Sindaco ne dà ulteriore comunicazione al Consiglio.

3. Cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere possono essere nominati assessori.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto e non possono presiederlo.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 14 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. La Giunta, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, riferisce al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. La Giunta è inoltre competente all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 15 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita le proprie funzioni secondo il principio della collegialità.

2. Le sue sedute non sono pubbliche. Per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, non computandosi tra questi coloro che dichiarino di astenersi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. In caso d'urgenza la Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco e, nel caso di assenza anche di quest'ultimo, da un assessore, secondo l'anzianità determinata dalla maggiore età.

Art. 16 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia implica lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 17 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente e decesso.

2. In tutti i casi di cui al comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tutti i casi di cui al comma 1, escluso il caso di dimissioni, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, e sino ad allora le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Nel caso di dimissioni del Sindaco, con il decreto presidenziale di scioglimento si procede alla nomina di un commissario

4. Le dimissioni del Sindaco, che devono essere presentate al Consiglio, diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla data della seduta consiliare in cui avviene la presentazione stessa.

5. In caso di sospensione dalla carica o di impedimento temporaneo del Sindaco, il Vicesindaco lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 18 - Il Sindaco. Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, della cui amministrazione è responsabile; è capo del governo locale ed ufficiale di Governo; il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco, nella prima seduta successiva a quella di insediamento, presenta al Consiglio - sentita la Giunta - le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta; assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo espresso dal Consiglio comunale e la collegialità della Giunta; promuove e coordina l'attività degli assessori, ai quali può affidare settori omogenei di intervento con firma dei relativi atti; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti e impartisce direttive al Direttore generale, ove nominato, al segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e direttivi secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.

6. Coordina e riorganizza, nell'ambito della eventuale disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i relativi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli

uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzarli alle esigenze complessive degli utenti.

7. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune in giudizio, che esercita previa deliberazione della Giunta Municipale di resistere o costituirsi e di contestuale nomina del legale di fiducia.

8. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

9. Quale ufficiale di Governo, il Sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge sovrintendendo e provvedendo, attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei termini e nei modi di cui al successivo articolo 60.

10. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche tutte le funzioni di ufficiale di Governo.

Art. 19 - Vice sindaco e sostituti del Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge ed è l'assessore al quale il Sindaco rilascia la delega generale delle proprie funzioni.

2. Il Vicesindaco deve ricoprire anche la carica di consigliere comunale.

3. Quando il Sindaco e il Vicesindaco sono contemporaneamente assenti o impediti, ne fanno le veci gli assessori, secondo l'anzianità così come prevista all'art. 15 comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 3, secondo periodo.

TITOLO II - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - Principi di organizzazione

Art. 20 - Criteri generali di organizzazione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali è stabilita da apposito regolamento le cui disposizioni devono rispondere a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed uniformarsi ai principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in strutture organizzative finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito di una o più attività e/o materie complessivamente omogenee.

4. Il regolamento dovrà assicurare la flessibilità delle strutture e delle relative dotazioni di personale in relazione ai progetti che debbono essere realizzati, agli obiettivi che debbono essere conseguiti ed alle necessità dei servizi.

5. E' istituito il Corpo di polizia municipale.

Capo II - Personale

Art. 21 - Il personale del Comune

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento, dal CCNL e dal Contratto collettivo decentrato.

2. La dotazione organica e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi, nonché la disciplina di accesso al rapporto di impiego sono previsti dal regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello Stato, dai contratti di lavoro e dal presente Statuto.

3. Sono riservate alla legge ed al CCNL le cause di cessazione dall'impiego e le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, nonché la disciplina in materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari, di destituzione dall'ufficio e di riammissione in servizio.

4. L'ufficio di impiegato comunale è incompatibile con ogni ulteriore ufficio retribuito a carico di altri enti pubblici e di privati nonché con l'esercizio di attività libero-professionali, commerciali, artigianali ed industriali. Sono esclusi dal divieto i dipendenti a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, purché autorizzati.

5. Al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente può essere autorizzato a prestare temporaneamente opera retribuita presso altri enti pubblici locali o loro aziende, secondo il regolamento.

6. Non sono autorizzabili né ammissibili, prestazioni di lavoro che confliggano con gli interessi del Comune o che rechino turbativa al regolare andamento del servizio cui il dipendente è addetto.

Art. 22 - Il Segretario comunale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono regolati dalla legge e dal CCNL.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività anche attraverso direttive di impulso e circolari. Presiede il Comitato di coordinamento ed il Collegio chiamato a dirimere i conflitti di competenza, sentito il Comitato di coordinamento.

4. Le funzioni di cui al comma 3 competono al Direttore generale, qualora sia stato nominato.

5. Il segretario comunale assiste e partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione; roga i contratti e autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'Ente. Presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche apicali.

6. Il segretario comunale svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.

Art. 23 - Il vice segretario.

1. Un responsabile degli uffici e dei servizi può essere incaricato dal Sindaco di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il vice segretario può essere revocato con atto motivato del Sindaco.

Art. 24 - I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, che siano stati incaricati dal Sindaco delle funzioni dirigenziali, hanno la direzione dei Settori cui sono preposti.

2. Essi utilizzano autonomamente le risorse umane, economiche e strumentali assegnate al Settore cui sono preposti, rispondendo del buon andamento del servizio, del rendimento e della disciplina del personale assegnato, rispondendo, altresì, dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi predisposti dall'Amministrazione. Adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, comprese le concessioni ed autorizzazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. Partecipano, se richiesti, alle sedute degli organi collegiali e possono essere nominati rappresentanti del Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale. Presiedono le commissioni di gara e quelle di concorso per il reclutamento del personale relative al Settore cui sono preposti e assumono la responsabilità delle relative procedure. Stipulano i contratti.

3. Esprimono obbligatoriamente i pareri previsti dalla legge sulle proposte di atti deliberativi e sulle determinazioni, e sono responsabili in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria cui appartiene la posizione professionale da ricoprire, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento.

5. Il regolamento può anche prevedere i limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria cui appartiene la posizione professionale da ricoprire e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

Art. 25 – Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento, costituito dai responsabili degli uffici e dei servizi, ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, si configura anche come Ufficio di direzione.

2. Il Comitato assicura l'unità, l'efficacia e l'efficienza dell'intervento del Comune nell'ambito delle materie di sua competenza.

3. Il Comitato è presieduto dal segretario comunale o dal Direttore generale ed alle sue sedute possono partecipare il Sindaco e i componenti della Giunta comunale.

4. Le norme di funzionamento del Comitato di coordinamento sono previste dal regolamento.

PARTE III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione politica

Art. 26 - Partecipazione e collaborazione dei cittadini.

1. Il Comune, informando la propria azione al principio di sussidiarietà, per attuare le finalità di cui all'art. 3, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di volontariato e di partecipazione popolare all'amministrazione locale, incentivandone l'accesso alle strutture e servizi dell'Ente.

2. Le espressioni di cui al comma 1, pubblicamente e democraticamente organizzate, sono sostenute dal Comune tecnicamente ed economicamente, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, e utilizzano in varie forme i locali dei centri civici e di altre strutture di proprietà comunale, secondo le modalità previste dal regolamento o da apposite convenzioni.

3. Nell'attuazione di programmi di assistenza sociale rivolti ad anziani, minori, inabili ed invalidi e nella predisposizione di idonea attività di pronto intervento necessaria al verificarsi di pubbliche calamità o di situazioni di emergenza che interessino la sfera sociale, il Comune può avvalersi, nel rispetto delle norme che regolano tali materie, dell'opera delle associazioni di volontariato che agiscono in ambito locale, sia se costituite localmente, sia se rappresentative di associazioni nazionali.

Art. 27 - Forme di consultazione popolare.

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale, che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune, e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle relative iniziative, l'Ente può attivare forme diverse di consultazione della popolazione, che possono esprimersi anche con la nomina di commissioni specifiche sia su temi economico - produttivi che sociali ed altri. L'esito della consultazione è esaminato dal Consiglio comunale.

2. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, possono essere presi in considerazione da parte dell'Ente che è comunque tenuto a rispondere.

3. Il Consiglio comunale dovrà, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determinare le modalità di funzionamento delle consulte di settore, nonché i modi attraverso cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta, possano accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singoli o associati, possono indirizzare al Comune istanze, petizioni e proposte per chiedere specifici provvedimenti o per esprimere necessità di interesse comune o per l'adozione di regolamenti.

2. La petizione e la proposta devono essere sottoscritte da almeno quindici cittadini.

3. Il Sindaco, entro trenta giorni, comunica agli interessati l'esito dell'iniziativa, sia esso negativo sia quando decida di investire gli organi competenti, che sono tenuti ad esaminarla tempestivamente.

4. I promotori delle petizioni e proposte possono chiedere di essere sentiti indicando, allo scopo, una delegazione.

Art. 29 - Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi, in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie inerenti atti di bilancio, tributi locali e tariffe; atti relativi al personale; strumenti urbanistici, atti e provvedimenti normativi generali e normativi interni, tranne lo Statuto comunale; atti concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; atti e provvedimenti dovuti per legge; le altre materie che sono già state oggetto di referendum con esito negativo negli ultimi cinque anni.

3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco o da un'iniziativa popolare. Il referendum può essere promosso da millecinquecento persone che risiedano o soggiornino regolarmente nel territorio comunale da almeno dodici mesi e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. L'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare è accertata dal Consiglio comunale previo parere di apposita commissione consiliare, nominata dal consiglio comunale, con voto limitato a un componente, entro trenta giorni dalla presentazione del quesito, composta dal Sindaco che la presiede e da due membri; la commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla sua nomina. Il Consiglio comunale deve decidere sull'ammissibilità entro i successivi 60 giorni.

5. Il referendum, se ammesso, deve aver luogo entro centottanta giorni dalla decisione di ammissibilità; è annullato dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel caso sia venuta meno, a seguito di provvedimenti, la ragione che l'aveva motivato.

6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

7. Il quesito referendario che è stato approvato vincola l'Amministrazione comunale ad operare coerentemente per la sua applicazione, provvedendo all'emanazione –entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco- dei relativi atti di indirizzo; può essere disatteso solo l'esito del referendum consultivo, con deliberazione consiliare motivata e assunta con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 30 - Azione popolare

1. Ogni elettore può far valere in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, rimanendo a carico del proponente, in caso di soccombenza, le spese relative, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. L'Amministrazione si impegna a dare pubblicità alle azioni giudiziarie intraprese e alle azioni e ricorsi che spettano al Comune.

Art. 31 - Intervento nel procedimento amministrativo

1. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo qualora possa loro derivare pregiudizio dal relativo provvedimento.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati (o mediante le altre forme di pubblicità di cui al comma 2 dell'art. 32), nella quale debbono essere indicati l'ufficio ed il responsabile del procedimento, l'oggetto e le modalità con cui possono prendere visione dello stato dello stesso.

3. L'Amministrazione dovrà prevedere anche le forme di partecipazione degli interessati, nel caso di procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Alla pubblicità si provvede attraverso l'Albo pretorio, per le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali, le ordinanze, i manifesti e gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e attraverso la segreteria comunale per le leggi dello Stato, della Regione e per gli altri atti della pubblica amministrazione. La pubblicità di atti, provvedimenti ed informazioni del Comune, può avvenire inoltre attraverso i mezzi di comunicazione, e in via telematica.

3. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano ai cittadini singoli e associati la conoscenza dei contenuti del bilancio annuale.

Art. 33 - Diritto di accesso

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 31 hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto degli stessi soggetti di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi; individua i responsabili dei procedimenti, dettando anche le norme necessarie per assicurare ai medesimi l'informazione sullo stato degli atti e procedimenti e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino e per permettere agli stessi di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Capo III – Difensore civico

Art. 34 – Difensore civico

1. Per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e per le altre funzioni attribuitegli dalla legge, è prevista l'istituzione del Difensore Civico.

Art. 35 – Elezione, durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei membri assegnati, compreso il Sindaco, tra cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità. Dopo due votazioni con esito negativo, si procede ad una terza votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati, compreso il Sindaco.

2. Non può essere eletto Difensore civico:

- a) chi non è in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) i ministri del culto;
- d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con il Comune;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune con poteri di rappresentanza e organizzazione.

3. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge, ed esercita le sue funzioni fino alla elezione del suo successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per cui si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale in seduta segreta e con votazione segreta che riporti la maggioranza assoluta dei membri assegnati, compreso il Sindaco, su proposta di uno dei suoi membri.

5. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

6. La revoca del Difensore civico è pronunciata dal Consiglio comunale, in seduta segreta e con votazione segreta che riporti la maggioranza dei 2/3 dei membri assegnati, compreso il Sindaco, su proposta di uno dei suoi membri.

Art. 36 – Sede, mezzi, prerogative e rapporti con il Comune.

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, insieme ai mezzi necessari allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico svolge la sua attività in completa indipendenza dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Nell'esercizio del mandato può consultare atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e deve avere la massima collaborazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Al Difensore civico compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, secondo la disciplina prevista per gli amministratori del Comune.

5. Il Difensore civico può inviare agli organi comunali rapporti, relazioni e raccomandazioni inerenti l'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 37 – Funzioni.

1. Il Difensore civico esercita le seguenti funzioni:

- a) Quelle previste dalla legge;
- b) Interviene presso gli organi e uffici del Comune per garantire l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;
- c) Interviene su richiesta degli interessati o di propria iniziativa ogni volta che ritiene violata la legge, lo Statuto e i Regolamenti o abbia notizia di abusi, ritardi o disfunzioni e vigila sull'azione amministrativa per assicurare a tutti i cittadini i medesimi diritti;
- d) Invita gli organi del Comune ad adottare provvedimenti ogni qualvolta lo ritenga necessario;

e) Invia annualmente al Consiglio comunale, entro il mese di Marzo, la relazione dettagliata sull'attività svolta, illustrando le eventuali disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando proposte e suggerimenti per la loro eliminazione o per il miglioramento dell'attività amministrativa. La relazione è discussa dal Consiglio comunale ed affissa all'Albo Pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

Art. 38 – Costituzione in forma associata dell'Ufficio del Difensore civico.

1. L'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico può avvenire anche in forma associata con altri Enti Locali ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli enti stessi saranno regolati da apposita convenzione.

PARTE IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - SERVIZI

Capo I -Forme di gestione

Art. 39 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici che la legge riserva ad esso in via esclusiva e gli altri servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando è opportuno per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano evidenti ragioni tecniche, economiche e sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale e che necessitano di particolare autonomia;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, quando, per la natura del servizio, si rende opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La scelta delle forme di gestione di cui alle lettere b), c), d), e), deve essere preceduta da idonee valutazioni comparative di ordine economico e sociale.

Art. 40 - Azienda speciale e istituzione

1. L'azienda speciale è costituita dal Consiglio comunale, con deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con cui viene approvato anche il relativo statuto. Il Sindaco, con successivo proprio atto provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del Presidente tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Le finalità, l'ordinamento ed il funzionamento, sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento, approvato, quest'ultimo, dal consiglio di amministrazione;

3. L'istituzione è costituita dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa deliberazione si approva

il regolamento per le finalità e per l'organizzazione e l'attività. Il Sindaco con successivo proprio atto provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del Presidente, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Gli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale, secondo le modalità previste rispettivamente dal proprio statuto e regolamento, e dal regolamento.

5. Il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato dal Sindaco anche tra il personale comunale di ruolo appartenente alla categoria D, con incarico a tempo, rinnovabile e revocabile con atti motivati. L'azienda speciale e l'istituzione possono dotarsi di proprio personale, secondo le norme previste dalla Legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

6. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è revocato dal Sindaco, con atto motivato. In caso di revoca è nominato un nuovo consiglio di amministrazione o un commissario per un tempo massimo di giorni 90 (novanta).

7. L'azienda speciale e l'istituzione hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da ottenersi con l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce un capitale di dotazione all'azienda speciale e all'istituzione, esercita la vigilanza, verifica i risultati, copre gli eventuali costi sociali.

9. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme di verifica della gestione.

Art. 41 - Concorso delle forme associative alla gestione dei servizi.

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asilo nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, assistenziali, mense scolastiche e simili.

2. Possono costituirsi comitati per la gestione dei predetti servizi, secondo le norme del regolamento.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

TITOLO II - PRINCIPI DI COOPERAZIONE

Capo I - Forme associative

Art. 42 - Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse sovracomunale, promuove e stipula convenzioni di collaborazione con altri Comuni e con le Province.

2. Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi.

Art. 43 - Consorzi

1. Il Comune promuove e partecipa a consorzi tra enti locali territoriali, per realizzare e gestire importanti servizi di interesse sovracomunale.

2. Alle forme di gestione consortile si ricorre quando si è valutata la non opportunità di provvedere con l'istituto della convenzione di cui all'art. 42.

3. Il Consiglio comunale approva preliminarmente a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 42 che deve prevedere anche la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti, approvando altresì lo statuto del consorzio stesso che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale dell'Ente, secondo la normativa prevista per l'azienda speciale.

4. Il consorzio può prevedere la gestione associata di più servizi di interesse comune ed in tal caso assume carattere polifunzionale.

Art. 44 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni e/o anche di altri Enti e soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune negli interventi stessi, promuove la conclusione di accordi di programma, previa deliberazione della Giunta comunale, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni adempimento connesso.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco; è ratificato dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, se comporta variazione degli strumenti urbanistici.

4. Sulla esecuzione dell'accordo vigila un collegio con poteri sostitutivi, presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti di tutti gli enti interessati e, nel caso che partecipino amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, anche dal Prefetto.

5. La disciplina prevista dalla legge per gli accordi di programma si applica a tutti gli accordi previsti da leggi, relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO III- L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I - Demanio e patrimonio

Art. 45 - I beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, la cui conservazione e utilizzazione è disciplinata con regolamento.
2. I terreni soggetti ad uso civico sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 46 - I beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Art. 47 - I beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 48 - Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni comunali è redatto dettagliato inventario da aggiornare ogni anno.
2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in affitto, mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso.
3. Le somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali devono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio o destinate ai sensi di legge.
4. Ai beni comunali si applicano le norme di cui al Libro III, Titolo I, Capo II del vigente codice civile.

Capo II - Bilancio, contabilità e contratti

Art. 49 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, osservando i principi della unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

4. Al bilancio e al conto consuntivo sono allegati rispettivamente i bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, nonché i bilanci delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 50 - Regolamento di contabilità

1. La contabilità comunale è tenuta secondo l'apposito regolamento che deve essere informato ai principi della chiarezza contabile e della trasparenza gestionale, secondo le norme previste dalla legge.

Art. 51 - I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti, alle permutate ed alle locazioni, si provvede mediante contratti la cui disciplina è disposta con regolamento, secondo le leggi e la normativa della Unione europea vigenti in materia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti.

3. Qualora per la scelta del contraente si ricorra alla trattativa privata, la determinazione a contrarre deve indicare analiticamente i motivi della decisione.

4. I contratti sono stipulati dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati delle funzioni dirigenziali e rogati, nell'esclusivo interesse del Comune, dal segretario comunale.

5. Agli acquisti e forniture di modesta entità, strumentali e di consumo, necessari all'ordinario funzionamento degli uffici e servizi, provvede il servizio economato, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 52 - Tesoreria

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria per la riscossione di tutte le entrate e per il pagamento di tutte le spese.

2. I rapporti con il tesoriere e le modalità di riscossione e di pagamento sono regolati da apposita convenzione, stipulata a termini di legge e dal regolamento di contabilità.

Capo III - Controllo e revisione economica e finanziaria

Art. 53 - Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione le cui modalità attuative sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
2. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei servizi e uffici cui sono preposti con le finalità e gli orientamenti politico-finanziari dell'Amministrazione comunale.
3. A tale riguardo predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni al competente assessore.
4. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni espresse dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, può disporre rilevazioni e indagini statistiche al fine di valutare progetti e programmi.
5. I funzionari dirigenti dei Settori in cui il Comune si articola, informano la Giunta, a scadenza quadrimestrale, sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 54 - Il collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità a quanto previsto dalla legge e presieduto dal componente iscritto nel registro dei revisori contabili.
2. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza. La revoca è disposta con deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. Il collegio dei revisori, in conformità e con le modalità previste dal regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esprime pareri sulla proposta di bilancio e sulle relative variazioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare del conto consuntivo. In detta relazione il collegio esprime proposte e rilievi per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori dei conti riferiscono immediatamente al Consiglio sulle eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente e possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e alle proposte e rilievi mossi dal collegio.
5. Per l'espletamento delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
6. Il Consiglio comunale provvede alla eventuale surroga di revisori cessati dalla carica per qualsiasi causa, nella stessa seduta in cui prende atto della cessazione. Il nuovo revisore dura in carica quanto i revisori rimasti in carica.

TITOLO IV - RESPONSABILITA'

Capo I - Responsabilità

Art. 55- Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori e per il personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Essi sono tenuti a risarcire al Comune e ai terzi i danni conseguenti al loro comportamento doloso o colposo in violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale ed i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto dei dipendenti subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti indicando gli elementi raccolti e la determinazione del danno.

3. La responsabilità personale dell'amministratore e del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto è cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile incaricato del maneggio di denaro del Comune o incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca nel maneggio di denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 57 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e inestensibilità agli eredi.

TITOLO V - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Capo I - La funzione normativa

Art. 58 - Lo Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Tutti gli atti normativi devono uniformarsi ai principi dello Statuto.

Art. 59 - I regolamenti

1. Il Comune, per la propria organizzazione, per l'esercizio di funzioni, e per assicurare la certezza del diritto e la correttezza amministrativa nei confronti dei cittadini, emana regolamenti, con efficacia nell'ambito comunale, nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto ed in quelle in cui esercita le funzioni.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere, con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio comunale. Spetta anche ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del presente Statuto.

3. I regolamenti, escluso quello di cui all'art. 14, comma 4, sono approvati dal Consiglio comunale e resi noti dal Sindaco che ne cura le forme di pubblicità.

4. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

5. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti.

6. I regolamenti concernenti i tributi locali si adeguano ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 60 - Ordinanze

1. Le ordinanze sono provvedimenti comunali che indicano comportamenti da tenere o divieti da osservare e possono essere rivolti sia ai singoli che alla generalità dei cittadini. Esse si distinguono in normali e d'urgenza a seconda che siano emesse in applicazione di norme di legge o regolamento comunale o per far fronte a situazioni di emergenze sanitarie, igiene pubblica o al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

2. Le ordinanze normali sono emesse dai competenti funzionari responsabili degli uffici e dei servizi. Le ordinanze d'urgenza sono adeguatamente motivate ed hanno efficacia nel tempo limitata al perdurare della necessità; sono emesse dal Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, quelle per far fronte a situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; sono emesse dal Sindaco, quale ufficiale di Governo, quelle per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini

3. Le ordinanze sono pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi a far data dal giorno successivo alla loro adozione. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario nei modi e nei termini di legge; negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO. NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Revisione dello Statuto

Art. 61 - Procedimento di revisione e modifica

1. La revisione o modifica dello Statuto può essere proposta dal Sindaco, dalla Giunta, da un terzo dei consiglieri assegnati o da cinquecento elettori.
2. La revisione e la modifica dello Statuto sono adottate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge. Le iniziative di revisione e modifica, non approvate, non possono essere riproposte nel corso della durata del Consiglio comunale.
3. Le revisioni o modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio e devono essere contestualmente pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. La deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto non è valida se non è congiunta alla approvazione di un nuovo Statuto.

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 62 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, compatibili con la legge e lo Statuto.